

## COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA DISCIPLINA  
DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI

## 3.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEGAN

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione):</b>	
LA LOGGIA ed altri: Disciplina delle locazioni commerciali (1592);	
RICCIO: Disciplina giuridica dell'avviamento commerciale e tutela delle locazioni di immobili adibiti ad impresa o ad attività commerciale, artigiana, turistica (1744);	
MAMMI: Nuove disposizioni per la tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1773) . . . . .	13
PRESIDENTE . . . . .	13, 16, 17, 19
AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	14
	16, 17, 18
BOLDRIN . . . . .	15
CALVI . . . . .	17
CARRARA SUTOUR . . . . .	17
ERMINERO . . . . .	16, 18
GREGGI . . . . .	15
GUARRA . . . . .	16
LA LOGGIA, <i>Relatore</i> . . . . .	14, 16, 17, 18
MERENDA . . . . .	15
RICCIO . . . . .	14, 19

Seguito della discussione delle proposte di legge La Loggia ed altri n. 1592; Riccio n. 1744; Mammi n. 1773, concernenti la tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia ed altri: « Disciplina delle locazioni commerciali »; Riccio: « Disciplina giuridica dell'avviamento commerciale e tutela delle locazioni di immobili adibiti ad impresa o ad attività commerciale, artigiana, turistica »; Mammi: « Nuove disposizioni per la tutela giuridica dell'avviamento commerciale ».

Voglio informare i componenti la Commissione che nell'incontro tenutosi questa mattina a livello di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di procedere sollecitamente all'approvazione definitiva delle proposte di legge concernenti le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività commerciale e più in generale di carattere economico; e di dedicare inoltre una seduta alla ripresa della discussione generale sulla proposta di legge Busetto n. 229 istitutiva dell'equo canone per le locazioni residenziali abitative.

Come i colleghi ricorderanno nella seduta precedente abbiamo approvato i primi tre articoli del testo unificato delle proposte di legge oggi all'ordine del giorno; pertanto passiamo all'esame dell'articolo 4.

La seduta comincia alle 18.

ERMINERO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo del Comitato ristretto:

ART. 4.

Salvo il diritto a compenso di cui all'articolo 13, il conduttore ha diritto ad una indennità, da calcolarsi secondo il disposto dell'articolo 1592 del codice civile, per i miglioramenti apportati alla cosa locata.

Gli onorevoli La Loggia e Riccio hanno separatamente presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere dopo le parole « alla cosa locata » le altre « anche se in rapporto specifico alle esigenze delle attività in questa esercitate ».*

LA LOGGIA, *Relatore*. Abbiamo ritenuto di aggiungere queste parole, perché avviene spesso che nell'esercizio di una determinata attività sia necessario apportare delle modifiche o dei miglioramenti all'immobile locato. Poiché non si tratta di miglioramenti di carattere generale, ma specificamente connessi alle attività esercitate, in questo caso il diritto al rimborso appare giustificato, mentre potrebbe essere contestato se l'articolo venisse approvato nella formulazione originaria.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'articolo 4 pone un principio opposto a quello stabilito dall'articolo 1592 del codice civile e pertanto gli uffici competenti dei ministeri interessati sarebbero portati ad opporsi in linea di massima ad una soluzione di questo tipo. In via subordinata comunque il Governo propone di introdurre almeno un emendamento del seguente tenore: « Dei miglioramenti predetti dovrà essere data preventiva notifica al locatore che ha facoltà di opporsi alla loro esecuzione ». Mi sembra opportuno infatti garantire in qualche modo il proprietario dello immobile nell'ipotesi che il locatario compia lavori di miglioramento che aumentino sensibilmente il valore del locale rispetto all'affitto pagato. Di qui l'opportunità di una preventiva notifica e autorizzazione del locatore per i miglioramenti che il locatario intenda attuare.

LA LOGGIA, *Relatore*. È generale tendenza ormai consolidata nella nostra legislazione, che gli adattamenti apportati ad un immobile adibito all'esercizio di attività economica siano calcolati al fine della valutazione del valore dell'impresa. Questo principio è stato ammes-

so nei confronti dell'affittuario dei fondi rustici, come risulta dall'apposito articolo del codice civile, ed analoghe ragioni giustificano, a mio avviso, di richiamarvi in questo caso.

Quindi sarei favorevole all'obbligo di dare notizia dei necessari miglioramenti al proprietario, senza prevedere però un suo diritto di opposizione, cosa che sarebbe in contrasto con la destinazione d'uso dell'immobile.

Quanto al fatto che così facendo modifichiamo la normativa esistente, non mi sembra che ciò possa costituire un problema poiché è del tutto pacifico, nell'ambito di fonti di diritto di pari grado, che una nuova legge risulti innovativa rispetto alla normativa preesistente. Né si può dire che nella nostra legislazione non trovi alcun riconoscimento il principio che ora si vuole affermare. Mi riferisco, come accennavo, a quanto si è affermato a proposito dei contratti di mezzadria: ci si riferisce ad un accrescimento del valore, quindi ad un arricchimento determinato dalla capacità di intrapresa del conduttore; e noi dobbiamo farci promotori sotto questo aspetto dei conduttori, di cui deve essere tutelato lo spirito di iniziativa imprenditoriale. La nostra normativa deve essere diretta a stimolare la capacità imprenditoriale nel settore terziario nel paese.

RICCIO. Credo si possa essere favorevoli all'obbligo di dare notizia dei miglioramenti al proprietario; per il resto condivido i rilievi testé espressi dal relatore e vorrei anche aggiungere che è inutile pensare ad eventuali « ripicche » da parte del locatario, perché in questo caso le modifiche apportate non sarebbero migliorative e non rientrerebbero pertanto nelle previsioni della legge.

Qui si parla di immobili adibiti ad attività professionali, e qualunque imprenditore si deve presumere che abbia il senso dell'economia e della rispondenza di quel che impegna allo scopo prefisso. Il concetto richiamato è quello di miglioria, che importa dei limiti: non si potrà considerare miglioria, ad esempio, la costruzione di un forno attuata al di fuori dell'attività svolta nel locale.

Noi intendiamo introdurre una legge che riveda alcuni principi dell'ordinamento giuridico ora vigente, poniamo una durata obbligatoria, da 5 a 9 anni, quindi diamo un contenuto diverso al contratto ed esaltiamo la funzione sociale della locazione, oltreché della proprietà. Inviterei quindi il sottosegretario a non insistere sul suo emendamento, almeno per quanto riguarda l'ultima parte di esso.

**BOLDRIN.** Mi pare che l'emendamento del Governo non possa essere disatteso genericamente, perché la dizione aggiuntiva « anche se in rapporto specifico alle esigenze delle attività in questa esercitate » è talmente generica che potrebbe creare una reazione di speculazione rispetto a quelli che sono i diritti e doveri del locatario, oltre che del proprietario. Una dizione così può andar bene per chi pensa: fra sei o sette mesi scade il contratto e quindi faccio delle migliorie sulle quali imporrò al proprietario delle indennità. La dizione dell'articolo 1592 del codice civile è in contrasto con questo articolo. Usiamo allora una formula limitativa, meno generica; altrimenti si crea una situazione non equa nei confronti del proprietario dell'immobile. Sarei quindi favorevole alla formulazione suggerita dal Governo.

**MERENDA.** Ritengo che l'emendamento aggiuntivo sia amplificativo, perché l'articolo 4, così come era formulato, stava ad indicare la possibilità di miglioramenti di carattere generico ed estetico ai locali. Evidentemente con l'emendamento, si vuole chiarire che si ha diritto alla richiesta di indennizzo anche per i miglioramenti che non sono di carattere estetico e generico, ma sono in relazione alle attività specifiche svolte nel locale.

Quando si tratta di un locale adibito ad uso di abitazione, è evidente che i miglioramenti hanno solo carattere estetico; mentre quando si tratta di un locale adibito ad uso di negozio, per esempio, se vi si svolge una certa attività e c'è bisogno di modificare anche strutturalmente il negozio, il locatario ha diritto di farlo quando la modifica è in relazione all'attività che svolge. Mi pare quindi che l'emendamento aggiuntivo possa essere accolto.

Il punto di divergenza fra i colleghi mi pare però riguardi piuttosto l'opportunità di accettare o no l'emendamento del Governo; coloro i quali prospettano l'opportunità di accettarlo, ipotizzano che all'ultimo momento, quasi a voler fare un dispetto al locatore, il locatario possa fare delle spese pazze: questo però non sarebbe un dispetto gratuito, ma costoso per il locatario e non ritengo probabile che il locatario stesso possa essere indotto ad assumere questo atteggiamento. D'altra parte il richiamo all'articolo 1592 del codice civile (che prevede l'autorizzazione del locatore per i miglioramenti da apportare alla cosa locata) nell'articolo 4 ora al nostro esame vale solo in riferimento alle modalità secondo le quali dovrà essere valutata l'indennità spettante al locatario.

Mi sembra quindi che non vi sia contraddizione fra l'accettazione dell'articolo 4, con la aggiunta dell'emendamento proposto dagli onorevoli La Loggia e Riccio, e il richiamo all'articolo 1592 del codice civile.

Anch'io sono del parere che si debba imporre l'obbligo della notifica; ma senza che questa debba significare una richiesta di autorizzazione, perché è evidente che, se al presente articolo si vuol dare un valore, non può essere il locatore a stabilire se i miglioramenti da attuare in rapporto alle esigenze delle attività esercitate nella cosa locata abbiano o no ragione di essere. La valutazione credo che spetti al locatario, il quale è in grado di valutare se questi miglioramenti siano necessari o no. Penso quindi che sia sufficiente la semplice notifica al locatore dei miglioramenti che si intendono realizzare.

**GREGGI.** Mi pare che dovremmo in ogni caso confermare l'obbligo della notifica; inoltre per evitare contestazioni future darei al proprietario la possibilità di esprimere un giudizio sull'opera che si vuol compiere.

Non so se l'aggiunta proposta « anche se in rapporto specifico alle esigenze delle attività in questa esercitate » possa dar luogo ad una altra interpretazione; e cioè che i miglioramenti potrebbero essere apportati anche senza tener conto delle esigenze delle attività esercitate e delle quali tratta il contratto di locazione. Comprendo la finalità dell'emendamento aggiuntivo, ma credo che sarebbe meglio usare un termine diverso dall'espressione « anche se » perché, sul piano dell'interpretazione, l'uso del termine « anche se » si potrebbe ritorcere contro le intenzioni dei proponenti.

Quanto all'analogia con il problema dei fitti rustici non mi sembra né valida né pertinente, perché in un caso noi abbiamo un immobile che è suscettibile di varie utilizzazioni e nel quale le spese di miglioramento possono portare ad un sicuro incremento di reddito, mentre nell'altro caso le spese possono portare alla speranza di un maggior rendimento dell'immobile, ma non sono tali da cambiarne la natura, che rimane immutata.

Mi sembra che le diverse esigenze del locatario e del locatore debbano essere attentamente valutate, altrimenti è vero che noi corriamo il rischio di andare incontro alle difficoltà che menzionava il sottosegretario; e cioè noi avremo un locatore che affitta un immobile pensando di ricavarne un certo utile; se non imponiamo la notifica o un accordo pre-

V LEGISLATURA — COMMISSIONE SPECIALE (IMMOBILI URBANI) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1971

ventivo sui miglioramenti attuabili, potremmo arrivare all'assurdo che il locatore, nel corso dei cinque anni di durata del contratto, non ricavi alcun reddito, in quanto completamente assorbito dai lavori di miglioria. Questa difficoltà è presente e noi dobbiamo conciliare gli utili immediati e le iniziative intelligenti del locatario con il permanente interesse del locatore a disporre razionalmente e normalmente dell'immobile di sua proprietà.

Per non incorrere nel rischio suddetto, è necessario stabilire nei contratti di affitto una clausola aggiuntiva che limiti le possibilità del locatario.

Mi sembra che l'esigenza prospettata sia valida nel senso che la spinta a migliorare la debba sentire il locatario e non il locatore, però dobbiamo trovare il modo di non sostituire l'interesse del locatario a quello che è il normale interesse del locatore ad affittare facendo un certo preventivo di rientro del suo capitale. Se non operiamo in tal senso, arriviamo all'assurdo di vanificare l'atto commerciale compiuto dal locatore, che nei cinque anni potrebbe non incassare neanche l'importo dell'affitto del suo locale, il che non mi sembra giusto.

**AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Anche alla luce delle osservazioni fatte dall'onorevole Greggi, vorrei precisare, in merito alle obiezioni sollevate da qualche collega, e cioè che il Governo sarebbe più sensibile ai problemi del locatore, anziché a quelli del conduttore, che questo non è assolutamente il punto di vista del Governo, né quello mio personale.

Io credo che se la posizione del locatore nei confronti del conduttore viene aggravata oltre il ragionevole, ciò potrebbe dare adito a numerosi inconvenienti (come per esempio la richiesta di un maggiore canone) o comunque determinerebbe certamente, per varie vie, una maggiore difficoltà nell'ottenimento, da parte del commerciante, dei locali in affitto da adibire ad esercizio di commercio. Noi dovremmo superare queste difficoltà, mentre il presente articolo io credo che aggravi la situazione così come è formulato.

Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di valutare bene questo aspetto, mentre per il resto sono disposto a rimettermi alla Commissione.

**GUARRA.** Ritengo che le preoccupazioni espresse dal sottosegretario siano validissime, come ritengo che non sia appropriato il paragone con i miglioramenti dei fondi rustici,

perché questi miglioramenti si riversano sempre sul reddito del bene, mentre nel caso in esame vi potrebbe essere un miglioramento di carattere funzionale per lo svolgimento di una determinata attività, ma che nulla accresce all'immobile. Come facciamo a far gravare sulla proprietà dell'immobile questi miglioramenti, quando non sono diretti ad aumentare il reddito dell'immobile stesso, ma soltanto a rendere più efficiente l'esercizio dell'attività di carattere commerciale che in esso si svolge? Ecco perché qui è necessario, tenendo conto della delicatezza della materia, conciliare le due opposte esigenze del proprietario e del conduttore.

**ERMINERO.** Io credo che il problema centrale sia quello dell'avviso al locatore: dell'avviso, non del consenso. Questo avviso corrisponde inoltre ad un dovere di correttezza, poiché il locatario non avrà certo interesse a compiere lavori inutili, in particolare al momento di lasciare l'immobile.

**PRESIDENTE.** Per riepilogare i termini essenziali dell'ampio dibattito che si è svolto, mi pare sia generalmente accettato il principio della notifica al proprietario dei lavori che si intendono compiere, mentre l'accordo non è altrettanto vasto per quanto riguarda il diritto del proprietario a dare o rifiutare il proprio consenso ai lavori stessi.

Chiedo a questo punto al relatore se ha qualcosa da aggiungere alle osservazioni formulate in precedenza.

**LA LOGGIA, Relatore.** Ritengo che sia opportuno precisare che qui parliamo di miglioramenti, e non di addizionali, il che ci consente di escludere alcune ipotesi che nel corso della discussione sono state fatte, ad esempio le spese che avrebbero potuto essere effettuate dal locatario e che avrebbero potuto rappresentare, nell'imminenza della scadenza del contratto di locazione, un elemento di incertezza o di contestazione.

Bisogna però operare una netta distinzione tra gli addizionali, presi in considerazione dall'articolo 1593 del codice civile, ed i miglioramenti, che sono altra cosa, e di cui si occupa l'articolo 1592 dello stesso codice. I miglioramenti si effettuano all'inizio del periodo di locazione, al fine di consentire l'attività dell'immobile, e la indennità corrisponde alla minor somma tra l'importo della spesa ed il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.

V LEGISLATURA — COMMISSIONE SPECIALE (IMMOBILI URBANI) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1971

L'emendamento innova al regime esistente soltanto quando si tratta di immobili per esercizio, in quanto in questo caso il consenso del proprietario è presunto; per tutti gli altri casi, quando il proprietario acconsente all'effettuazione dei miglioramenti, il regime dei rimborsi rimane regolato dall'articolo 1592 del codice civile.

In gran parte queste attività sono aiutate da facilitazioni contributive dello Stato e non mi pare giusto che, allo scadere del contratto di locazione, se ne avvantaggi il proprietario, anziché colui cui la sovvenzione è stata data.

Confermo quindi che a mio avviso è accettabile il principio della notifica al proprietario, ma soltanto per conoscenza, senza che la notifica comporti anche un diritto di opposizione.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo dichiara a questo punto di insistere sulla prima parte del proprio emendamento fino alla parola « locatore », mentre ritira la parte successiva.

CARRARA SUTOUR. Propongo che nello emendamento governativo le parole: « dovrà essere data preventiva notifica » siano sostituite dalle altre « dovrà essere dato preventivo avviso ».

LA LOGGIA, *Relatore*. Sono contrario.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli La Loggia e Riccio inteso ad aggiungere in calce all'articolo le parole: « anche se in rapporto specifico alle esigenze delle attività in questa esercitate », di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il Governo propone il seguente emendamento: *Aggiungere il seguente comma*: « Dei miglioramenti predetti dovrà essere data preventiva notifica al locatore ».

Gli onorevoli Carrara Soutour e Todros hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento governativo: *Sostituire le parole*: « dovrà essere data preventiva notifica » *con le parole*: « dovrà essere dato preventivo avviso ».

Pongo in votazione tale subemendamento Carrara Soutour-Todros, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

CALVI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. Non riesco a capire come, in constanza di un contratto, si possa con una notifica al locatore mettergli sossopra l'immobile e, se poi si fallisce, il proprietario dovrà pagare le spese.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, nella formulazione testè accettata dall'onorevole sottosegretario che ha ritirato le parole da « locatore » in poi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, che a seguito delle modifiche apportate rimane così formulato:

ART. 4.

(Miglioramenti).

Salvo il diritto a compenso di cui all'articolo 13, il conduttore ha diritto ad una indennità, da calcolarsi secondo il disposto dell'articolo 1592 del codice civile, per i miglioramenti apportati alla cosa locata, anche se in rapporto specifico alle esigenze delle attività in questa esercitate.

Dei miglioramenti predetti dovrà essere data preventiva notifica al locatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

(Deposito cauzionale).

Nei contratti di locazione di cui all'articolo 1 il deposito cauzionale a carico del conduttore non può superare l'ammontare del canone di un trimestre.

Il deposito è effettuato presso un istituto di credito nel luogo ove ha domicilio il locatario, in un libretto a risparmio intestato congiuntamente a quest'ultimo ed al locatore. L'ammontare degli interessi spetta al locatario. Il deposito ed i relativi interessi saranno conteggiati sugli ultimi ratei del canone di affitto.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

V LEGISLATURA — COMMISSIONE SPECIALE (IMMOBILI URBANI) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1971

Do lettura dell'articolo 6:

*(Facoltà di recesso dal contratto).*

Dopo un anno dall'inizio del rapporto di locazione, il locatore può recedere dal contratto, mediante preavviso notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, qualora intenda demolire l'immobile per ricostruirlo. Osservando le stesse modalità il conduttore può recedere dal contratto in caso di cessazione dell'attività commerciale.

La dichiarazione di recesso deve contenere un termine di preavviso non inferiore a sei mesi.

Gli onorevoli La Loggia e Riccio hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sostituire le parole:* « Dopo un anno » *con le altre:* « Dopo un biennio »;

*Aggiungere dopo il primo comma:*

« Per le attività indicate al n. 5 del primo comma dell'articolo 1 della presente legge la facoltà di recesso può essere esercitata dal locatore con l'obbligo di ricostruire l'immobile nei modi e alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'articolo 4-bis della legge 28 luglio 1967, n. 628 ».

LA LOGGIA, *Relatore*. È stato osservato che il termine di due anni appare più opportuno: per il locatore nel caso intenda demolire l'immobile e per il locatario nel caso che cessi dall'attività commerciale.

L'emendamento aggiuntivo concerne le attività indicate al n. 5 del primo comma dello articolo 1, che sono quelle alberghiere.

Ci è sembrato opportuno aggiungere questo comma, il quale prevede che la facoltà di recesso può essere esercitata dal locatore con lo obbligo di ricostruire l'immobile osservando le modalità previste dalle leggi del 1963 e del 1967.

ERMINERO. L'articolo 6 al primo comma afferma: « Osservando le stesse modalità il conduttore può recedere dal contratto in caso di cessazione dell'attività commerciale ». Ora non vorrei che la definizione « commerciale » potesse risultare restrittiva rispetto alle attività industriali, artigianali e professionali che sono menzionate specificamente nell'articolo 1. Pertanto proporrei di sopprimere la parola « commerciale », e di lasciare solo « in caso di cessazione dell'attività ».

PRESIDENTE. L'onorevole Erminero propone il seguente emendamento:

*Al primo comma sopprimere la parola:* « commerciale ».

LA LOGGIA, *Relatore*. Concordo con lo emendamento presentato dall'onorevole Erminero ed insisto sugli emendamenti proposti da me e dall'onorevole Riccio.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Erminero al primo comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dall'onorevole La Loggia al primo comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il comma aggiuntivo presentato dall'onorevole La Loggia.

*(È approvato).*

LA LOGGIA, *Relatore*. Vorrei richiamare fin da ora l'attenzione sull'opportunità, in sede di coordinamento finale, di suddividere il primo comma in due commi, facendo delle parole da « Osservando... » in poi, un secondo comma.

PRESIDENTE. Prendo atto di questo rilievo.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso che a seguito delle modifiche testé approvate risulta così formulato:

ART. 6.

*(Facoltà di recesso dal contratto).*

Dopo un biennio dall'inizio del rapporto di locazione, il locatore può recedere dal contratto, mediante preavviso notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, qualora intenda demolire l'immobile per ricostruirlo. Osservando le stesse modalità il conduttore può recedere dal contratto in caso di cessazione dell'attività.

Per le attività indicate al n. 5 del primo comma dell'articolo 1 della presente legge la facoltà di recesso può essere esercitata dal locatore con l'obbligo di ricostruire l'immobile nei modi ed alle condizioni previste dall'arti-

---

V LEGISLATURA — COMMISSIONE SPECIALE (IMMOBILI URBANI) — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1971

---

colo 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'articolo 4-bis della legge 28 luglio 1967, n. 628.

La dichiarazione di recesso deve contenere un termine di preavviso non inferiore a sei mesi.

*(È approvato).*

RICCIO. Vorrei pregare i colleghi di non proseguire nella discussione degli articoli, perché alcuni di noi sono impegnati presso altre commissioni e gli articoli successivi al sesto pongono alcuni problemi che potrebbero portare ad un dibattito prolungato. Chiedo pertanto al Presidente di rinviare a domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 19.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO